

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. X N. 6

PROPOSTE DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

PRESENTATE DALLA

GIUNTA DEL REGOLAMENTO

COMPOSTA

del Presidente della Camera dei Deputati Leone Giovanni, *Presidente*
e dei deputati: Bozzi, Bucciarelli Ducei, Caprara, Corona Achille, Foschini, Laconi, Migliori,
Resta, Roberti e Cossiga *relatore*.

Presentata alla Presidenza della Camera il 1° luglio 1961

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Al fine di rendere possibile l'applicazione degli articoli 90, 96, 134 e 135 della Costituzione della Repubblica, e degli articoli 10, 12 e 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sui procedimenti e i giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, la Giunta del Regolamento della Camera dei Deputati e la Giunta del Regolamento del Senato della Repubblica hanno alacremente lavorato negli ultimi mesi per la formulazione delle necessarie norme di attuazione e di integrazione.

Le Giunte hanno preso come base per i loro lavori il testo predisposto da un comitato ristretto della Giunta del Regolamento della Camera dei Deputati ed il testo predisposto dalla Presidenza del Senato della Repubblica: su questa base il Comitato per il coordinamento delle Giunte, presieduto dal Senatore Paratore, ha elaborato ed approvato all'unanimità dei suoi membri un corpo organico di norme, che nella loro definitiva stesura sono state successivamente ratificate con unanimità di voti da parte delle Giunte stesse.

Alcune di queste norme — a giudizio della Giunta condiviso dal parallelo organo senatoriale — debbono essere emanate con il procedimento legislativo ordinario, siccome contenenti disposizioni che disciplinano attività esterne degli organi parlamentari, interferenti nelle sfere di competenza di altri organi dello Stato o incidenti nelle sfere di libertà dei cittadini, sia derogando a leggi generali o speciali vigenti, sia sostituendosi ad esse, sia regolamentando materie ed istituti finora non oggetto di immediata e specifica disciplina giuridica.

Queste norme sono comprese in due progetti di legge ordinaria, aventi contenuto assolutamente identico, e che i membri della Giunta del Regolamento della Camera dei Deputati ed i membri della Giunta del Regolamento del Senato della Repubblica — con la sola tradizionale eccezione dei Presidenti delle Assemblee — presenteranno alle rispettive Camere sotto forma di proposta di legge d'iniziativa parlamentare, conformemente agli accordi intercorsi tra detti organi. Le Camere saranno investite dell'esame di queste proposte e provvederanno a deliberare su di esse con la normale procedura legislativa, e

secondo la priorità e la successione temporale tra di esse, che sarà stabilita d'intesa tra le Presidenze delle Assemblee.

Le altre norme invece, in quanto attinenti alla costituzione ed al funzionamento interno di organi parlamentari — sempre nell'ambito delle norme costituzionali vigenti e di quelle ordinarie già emanate o da emanare — debbono, per concorde ed unanime avviso delle Giunte, essere approvate sotto forma di norme regolamentari interne, anche a salvezza dell'autonomia e della sovranità parlamentare: esse sono contenute nel Regolamento parlamentare per il procedimento d'accusa, la cui approvazione, nel testo appreso formulato, la Giunta del Regolamento ha l'onore di proporre unanimemente all'Assemblea.

Questo Regolamento, proprio per la specificità del suo oggetto, ha la forma di un atto autonomo e distinto, da allegarsi mediante apposita norma di rinvio ai Regolamenti delle due Assemblee; esso si applicherà sia alle due Camere, per quanto attiene agli atti di loro competenza (vedi articoli 2 e 3) sia al Parlamento in seduta comune.

Il Regolamento di cui si propone l'approvazione è costituito da 31 articoli, raggruppati in due titoli comprensivi di cinque capitoli.

Il Titolo I disciplina gli organi parlamentari del procedimento d'accusa: al Capo I, l'elezione dei giudici aggregati della Corte Costituzionale, previsti dall'articolo 135, ultimo comma, della Costituzione, modificato dall'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; al Capo II°, la composizione, la costituzione ed il funzionamento interno della Commissione, qui denominata inquirente, prevista dall'articolo 12 della citata legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; al Capo III°, l'elezione dei commissari d'accusa previsti dall'articolo 13 della stessa legge.

Il sistema adottato per l'elezione della Commissione inquirente (articolo 2) è tale da garantire da una parte la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi in seno alla Commissione stessa, predeterminando il numero dei posti che spettano a ciascun gruppo, d'altra parte ad assicurare — nei limiti del possibile — il carattere tecnico-giuridico dell'organo che, per le delicatissime funzioni esercitate, viene sottratto, fin dal momento della sua formazione, a suggestioni contingenti ed a pressioni estranee ai compiti specifici cui è destinato.

L'autorità, l'esperienza, la sensibilità, oltre che la imparzialità del Presidente della

Camera consente, infatti, che la lista sottoposta al voto dell'Assemblea sia formata, per quanto nell'ambito delle varie designazioni di ciascun gruppo, in modo tuttavia da poter garantire al massimo l'idoneità dei singoli commissari alle funzioni istituzionali della Commissione, che corrispondono a quelle che, nel diritto processuale comune, si ricollegano all'attività sia del pubblico ministero sia degli organi giudiziari istruttori.

La norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2 stesso si inquadra nel sistema innanzi delineato fornendogli gli strumenti concreti attraverso cui può spiegare i suoi effetti garantendone le finalità.

Al fine di garantire la funzionalità della Commissione inquirente è stata poi mutuata, attenuandone, tuttavia, il rigore, la norma similare vigente per la Giunta delle elezioni: con l'articolo 3, infatti, pur consentendo ai commissari eletti di rifiutare la nomina entro tre giorni dall'elezione, si esclude che essi possano dimettersi successivamente. Per le stesse ragioni, sebbene su altro piano, l'articolo 12 prevede che non si fa luogo a sostituzioni dei commissari d'accusa sempre che ne rimanga in carica almeno uno.

A motivi di evidente opportunità si ispirano, invece, le disposizioni contenute nell'articolo 4, relativo alle incompatibilità ed alle astensioni dei membri della Commissione inquirente, e nell'articolo 11 sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Commissari di accusa.

Il Titolo II detta le norme sulla attività di detti organi e cioè sul procedimento parlamentare d'accusa: al Capo I trova disciplina la fase dell'inchiesta, ed al Capo II la fase assembleare deliberativa.

Le norme formulate mirano a soddisfare sia sotto il profilo della certezza giuridica sia sotto quello della funzionalità, le esigenze egualmente importanti di una giusta rapidità dell'inchiesta e della salvaguardia dei caratteri essenziali del processo conforme a diritto. Con esse vengono realizzati sia la tutela degli altri interessi dello Stato, sia la difesa dell'accusato, sia la garanzia dell'equilibrio costituzionale e politico, che ovviamente può essere turbato da procedimenti di tale fatta e il cui ristabilimento deve esser prontamente raggiunto con un rapido e definitivo giudizio.

Si è voluto, in particolare, attraverso le disposizioni contenute negli articoli 13-23, impedire che gli strumenti predisposti dall'ordinamento costituzionale al solo fine di tutelare, nelle forme giurisdizionali, gli alti in-

teressi dello Stato sanciti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, potessero essere usati per scopi diversi e che la procedura per la messa in stato di accusa potesse divenire un inopportuno mezzo di turbativa dell'equilibrio costituzionale e della funzionalità del sistema politico.

Appunto a tal fine sono stati attribuiti alla Commissione inquirente (strutturata come proiezione del Parlamento in tutte le sue colorazioni politiche) sia il potere di archiviazione (art. 17) sia il potere di deliberare il non luogo a procedere (art. 20); si è inteso così di evitare un sistema meccanico rivolto ad investire il Parlamento sempre e in ogni caso dell'esame di ogni denuncia, referto o rapporto anche se infondati o relativi a fatti estranei alle fattispecie di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione.

Tuttavia è comunque garantito, al limite, l'esercizio delle competenze dirette del Parlamento in seduta comune, attraverso la revoca dell'archiviazione qualora questa non sia stata approvata con la maggioranza dei quattro quinti della Commissione (art. 18) o attraverso la richiesta di esame da parte del Parlamento della relazione concernente la deliberazione di non doversi procedere, qualora questa sia stata adottata senza il voto dei quattro quinti della Commissione (art. 22).

Il sistema proposto, evidentemente, stante la struttura della Commissione che riproduce quella del Parlamento in seduta comune, fa corrispondere al potere della maggioranza della Commissione relativo all'archiviazione ed alla ordinanza di non doversi procedere, il rimedio derivante dalla richiesta della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento di rimettere allo stesso Parlamento in seduta comune l'esame delle conclusioni della Commissione, qualora queste

dovessero precluderlo, salvo, beninteso, il caso di deliberazioni adottate con la maggioranza dei quattro quinti la cui forza e la cui presunzione di verità non possano implicare ulteriore esame.

Il principio della difesa viene garantito, anche se indirettamente, data la natura del procedimento, attraverso le norme poste dagli articoli 21 e 22, secondo comma, e 27 della proposta.

Con il rinvio, sia pure largamente discrezionale, alle norme del codice penale e del codice di procedura penale, con la brevità dei termini stabiliti per il compimento dei vari atti del procedimento, con l'ampia rappresentatività politica garantita alla Commissione inquirente, con gli ampi poteri a questa attribuiti anche al fine di evitare i procedimenti temerari, con la precisa delimitazione delle funzioni dell'Assemblea al fine di evitare ogni forma di speculazione politica, il Regolamento — nella chiarezza delle sue norme — sembra soddisfare alle fondamentali esigenze sopra indicate.

Onorevoli colleghi! La Giunta del Regolamento, nel proporre le norme indicate, si augura che esse non debbano esser mai applicate e che gli organi da queste previste, una volta che siano doverosamente costituiti, non abbiano mai a trovar occasione nella vita politica del nostro paese di dover svolgere alcuna delle funzioni ad essi assegnate. Ma ove la difesa dello Stato, della Costituzione e della legalità richiedessero la grave decisione della elevazione dell'accusa da parte del Parlamento, la Giunta del Regolamento ritiene che le norme di cui propone l'approvazione unitamente alle norme costituzionali vigenti ed a quelle ordinarie esistenti e da emanarsi, varranno a garantire i sommi interessi della giustizia, della libertà dei cittadini e della vita della Repubblica.

COSSIGA, *Relatore.*

TESTO DELLE PROPOSTE

REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

TITOLO I. DEGLI ORGANI DEL PROCEDIMENTO D'ACCUSA

CAPO I. DEI GIUDICI AGGREGATI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ART. 1.

(Elezione dei giudici aggregati).

L'elenco previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è costituito di 45 persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

L'elenco è formato ogni dodici anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale.

Con le stesse modalità il Parlamento provvede ad elezioni suppletive qualora per sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno di 36 persone.

I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

CAPO II. DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE

ART. 2.

(Elezione della Commissione inquirente).

La Camera (il Senato), ogni volta che si rinnova, provvede alla elezione dei dieci deputati (senatori) componenti la Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, secondo le norme seguenti.

Il Presidente della Camera (del Senato), intesi i Presidenti dei gruppi parlamentari e il Presidente del Senato (della Camera), determina la ripartizione dei dieci seggi di commissario tra i vari gruppi, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi stessi nella formazione della Commissione inquirente.

In conformità della ripartizione prevista dal comma precedente e su designazione dei

gruppi parlamentari il Presidente forma la lista dei candidati e la sottopone al voto dell'Assemblea.

La votazione è fatta a scrutinio segreto, a norma dell'articolo 98 del regolamento della Camera (dell'articolo 80 del regolamento del Senato).

Con le stesse modalità la Camera (il Senato) elegge dieci commissari supplenti.

ART. 3.

(Rifiuto della nomina - Divieto di dimissione).

I commissari possono rifiutare la nomina, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea entro tre giorni dalla nomina stessa.

Decorso tale termine non possono dare le dimissioni.

ART. 4.

(Imcompatibilità e astensione).

L'ufficio di commissario è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio, di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di Commissario del Governo.

I commissari non possono essere recusati.

Hanno tuttavia facoltà di astenersi, con il consenso del Presidente della Camera dei deputati, nei casi in cui il codice di procedura penale ammette la ricusazione del giudice o quando esistono gravi ragioni di convenienza.

Devono astenersi i commissari che abbiano ricoperto le cariche indicate nel primo comma nel periodo in cui si sono verificati i fatti per cui si procede.

ART. 5.

(Sostituzione dei commissari).

Nei casi di rifiuto della nomina, cessazione dall'ufficio, astensione e impedimento, i commissari effettivi sono sostituiti dai commissari supplenti appartenenti allo stesso gruppo, secondo l'ordine di designazione del gruppo stesso.

ART. 6.

(Costituzione della Commissione inquirente).

La Commissione inquirente è convocata per la prima volta e ad ogni sua rinnovazione dal Presidente della Camera sentito il Presidente del Senato, per procedere alla elezione del Presidente, di due Vice presidenti e di due Segretari, a norma dell'articolo 4 del regolamento della Camera.

La convocazione deve avvenire entro quindici giorni dall'elezione della Commissione, ovvero dei dieci deputati o dei dieci senatori nel caso di elezione parziale per rinnovazione di una sola Camera.

Successivamente la Commissione è convocata dal suo Presidente.

ART. 7.

(Validità delle sedute e delle deliberazioni — Divieto di astensione dal voto).

Le sedute della Commissione non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I commissari non possono astenersi dal voto.

ART. 8.

(Ufficio di segreteria).

L'ufficio di segreteria della Commissione inquirente è costituito di dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, messi a disposizione dai rispettivi Presidenti, sentito il Presidente della Commissione.

Durante i lavori della Commissione, all'ufficio di segreteria possono essere addetti, su richiesta del Presidente della Commissione stessa, magistrati, cancellieri o segretari degli uffici giudiziari.

ART. 9.

(Sede della Commissione).

La Commissione inquirente ha sede presso la Camera dei deputati.

CAPO III.

DEI COMMISSARI DI ACCUSA

ART. 10.

(Numero ed elezione dei commissari di accusa).

Il Parlamento, deliberata la messa in stato di accusa, determina il numero dei commissari di accusa previsti dall'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e provvede alla loro elezione con votazione a scrutinio segreto.

Ogni membro del Parlamento vota per un numero di persone pari a quello dei commissari da eleggere. Si intendono nominati coloro che ottengono il maggior numero di voti.

ART. 11.

(Ineleggibilità e incompatibilità).

Non possono essere eletti commissari d'accusa coloro che hanno fatto parte del Governo in carica nel periodo in cui si sono verificati i fatti contestati nell'atto d'accusa.

Ai commissari d'accusa si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, primo comma.

In caso di incompatibilità sopravvenuta o conosciuta in un momento successivo all'elezione, la decadenza dall'ufficio di commissario è dichiarata dal Presidente della Camera dei deputati.

ART. 12.

(Sostituzione).

Non si fa luogo alla sostituzione dei commissari d'accusa sempre che ne rimanga in carica almeno uno.

Nel caso di rifiuto della nomina, di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari, il Parlamento è riunito in seduta comune entro dieci giorni per provvedere alla loro sostituzione.

TITOLO II.

**DEL PROCEDIMENTO INNANZI
AL PARLAMENTO**

CAPO I.

**DELLA INCHIESTA
DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE**

ART. 13.

(Inizio del procedimento d'accusa).

La Commissione inquirente inizia il procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, in seguito a rapporto, referto o denuncia ad essa trasmessi a norma dell'articolo seguente.

ART. 14.

(Rapporto, referto, denuncia e trasmissione di atti da parte dell'autorità giudiziaria).

Il Presidente della Camera dei deputati, ricevuto un rapporto, un referto o una denuncia relativi a un fatto previsto dagli ar-

articoli 90 e 96 della Costituzione e accertatane, se del caso, l'autenticità, lo trasmette alla Commissione inquirente, dandone notizia al Presidente del Senato.

Negli stessi modi provvede nell'ipotesi di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 10 della legge.

La Commissione può chiedere ai Presidenti delle due Camere di dare comunicazione alle rispettive Assemblee delle trasmissioni previste dai commi precedenti.

ART. 15.

(Convocazione della Commissione).

Il Presidente della Commissione inquirente convoca la Commissione entro dieci giorni dal ricevimento degli atti trasmessi a norma del primo e del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 16.

(Dichiarazione di incompetenza della Commissione inquirente).

L'ordinanza con la quale la Commissione inquirente dichiara, a norma dell'articolo 14 della legge, la propria incompetenza perché il fatto non rientra nelle ipotesi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, è trasmessa ai Presidenti delle due Camere per la comunicazione alle rispettive Assemblee.

ART. 17.

(Archiviazione).

Quando la Commissione inquirente, esperite, se del caso, sommarie indagini preliminari, ritiene che la notizia del fatto è manifestamente infondata, delibera con ordinanza l'archiviazione.

Copia della ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere.

ART. 18.

(Revoca dell'archiviazione).

Se la deliberazione di archiviazione è approvata con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti della Commissione, i Presidenti delle due Camere ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee nella prima seduta successiva.

Qualora entro cinque giorni dalla comunicazione prevista dal comma precedente o dalla seconda di esse se fatte in date diverse, la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento lo richieda, la Commissione procede all'inchiesta.

La richiesta è presentata in forma scritta al Presidente della Camera alla quale i richiedenti appartengono.

I Presidenti delle Camere verificano l'autenticità delle firme.

Il Presidente del Senato trasmette immediatamente al Presidente della Camera le richieste a lui pervenute.

ART. 19.

(Apertura dell'inchiesta).

Se la Commissione non delibera l'archiviazione o se questa è revocata a norma dell'articolo precedente, il Presidente dichiara aperta l'inchiesta con ordinanza.

Copia dell'ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.

È trasmessa altresì ai commissari d'accusa qualora a carico dell'inquisito sia già in corso un giudizio innanzi alla Corte Costituzionale.

ART. 20.

(Deliberazione di non doversi procedere).

Compiuta l'inchiesta, la Commissione, se non ritiene di proporre al Parlamento la messa in stato di accusa, delibera di non doversi procedere.

Se la deliberazione è approvata a maggioranza di tre quinti dei componenti della Commissione, questa provvede con ordinanza e ne trasmette copia ai Presidenti delle due Camere per la comunicazione alle rispettive Assemblee.

Se la deliberazione è approvata con il voto favorevole di meno di tre quinti dei componenti, la Commissione presenta una relazione per il Parlamento secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

ART. 21.

(Relazione della Commissione).

La relazione della Commissione al Parlamento in seduta comune deve contenere la enunciazione del fatto e del titolo del reato,

l'indicazione delle prove raccolte, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto della deliberazione, le conclusioni.

Se la relazione propone la messa in stato d'accusa, le conclusioni devono riportare l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Nell'approvare la relazione la Commissione nomina uno o più relatori per sostenere la discussione innanzi al Parlamento.

La relazione è presentata ai Presidenti delle due Camere ed è stampata e distribuita secondo le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati.

ART. 22.

(Rimessione al Parlamento della deliberazione di non doversi procedere).

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20, entro cinque giorni dalla distribuzione della relazione, la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento può chiedere al Presidente della Camera dei deputati che la deliberazione di non doversi procedere sia rimessa all'esame del Parlamento in seduta comune.

La richiesta deve contenere un ordine del giorno inteso a disporre la messa in stato d'accusa, con l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 18.

Il Presidente della Camera, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento entro dieci giorni dalla richiesta.

ART. 23.

(Commissioni parlamentari d'inchiesta).

Le commissioni parlamentari d'inchiesta nominate da una o da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di un'inchiesta d'accusa o ad essi connessi, debbono sospendere la propria attività e trasmettere gli atti alla Commissione inquirente non appena ricevano comunicazione dalla Commissione stessa dell'inizio delle indagini.

Se il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato di accusa, la Commissione parlamentare d'inchiesta decade dal proprio ufficio.

In tutti gli altri casi la Commissione riprende la sua attività, ma è vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dalla Commissione inquirente o dal Parlamento.

CAPO II.

DELLA MESSA IN STATO DI ACCUSA

ART. 24.

*(Convocazione del Parlamento
in seduta comune).*

Se la relazione della Commissione inquirente propone la messa in stato d'accusa o se viene presentata la richiesta prevista dall'articolo 22, il Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento in seduta comune entro dieci giorni dalla distribuzione della relazione o dalla presentazione della richiesta.

ART. 25.

(Discussione).

La discussione inizia con la relazione orale della Commissione.

Salvo che non sia diversamente stabilito, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo X del regolamento della Camera dei deputati.

ART. 26.

*(Nuove indagini
della Commissione inquirente).*

Prima che sia esaurita la discussione generale, cinquanta membri del Parlamento possono chiedere che venga dato incarico alla Commissione inquirente di compiere ulteriori indagini assegnando un congruo termine.

Il Parlamento delibera sulla richiesta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Commissione, adempiuto l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta.

ART. 27.

(Deliberazione di messa in stato d'accusa).

Esaurita la discussione generale, il Presidente pone in votazione le conclusioni della relazione della Commissione quando queste propongono la messa in stato d'accusa.

Se le conclusioni della Commissione propongono il non doversi procedere, viene posto in votazione l'ordine del giorno inteso a disporre la messa in stato d'accusa.

Sulle conclusioni della Commissione che propongono la messa in stato d'accusa e sull'ordine del giorno previsto dal comma

precedente non è consentita la presentazione di emendamenti né di ordini del giorno.

La votazione ha luogo a scrutinio segreto e può essere disposta per parti separate.

La deliberazione di messa in stato d'accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento.

ART. 28.

(Trasmissione dell'atto di accusa alla Corte Costituzionale).

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte Costituzionale, unitamente alla relazione della Commissione inquirente e agli atti e documenti del procedimento.

Comunica altresì il nome dei commissari d'accusa e del presidente del Collegio di accusa previsto dall'articolo 18 della legge.

ART. 29.

(Divieto di rinvii).

Quando il Parlamento è riunito in seduta comune per un procedimento di accusa non sono ammessi rinvii, ma soltanto brevi sospensioni della seduta disposte insindacabilmente dal Presidente.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 30.

(Ripartizione delle spese tra le due Camere).

Le spese per il funzionamento della Commissione inquirente sono ripartite a metà tra le due Camere.